



**Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi**

**REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE E
DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Approvato con delibera del Comitato di Gestione del 26 marzo 2021



SOMMARIO

TITOLO 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	4
TITOLO 2 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI	5
ARTICOLO 3 – PRIMA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI RISTRETTI	5
ARTICOLO 4 - PROCEDURA DI ELEZIONE.....	5
ARTICOLO 5 - COMMISSIONE ELETTORALE PER LA VOTAZIONE <i>ON-LINE</i>	6
ARTICOLO 6 – UFFICIO ELETTORALE	6
TITOLO 3 – LISTE DEI CANDIDATI.....	7
ARTICOLO 7 – ELETTORATO PASSIVO	7
ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE	7
ARTICOLO 9 – APPROVAZIONE DELLE LISTE.....	8
ARTICOLO 10 – COMUNICAZIONE DELLE LISTE.....	8
ARTICOLO 11 – PUBBLICAZIONE DELLE LISTE	9
TITOLO 4 – VOTAZIONE <i>ON-LINE</i> DA PARTE DEGLI ISCRITTI OAM.....	9
ARTICOLO 12 – ELETTORATO ATTIVO	9
ARTICOLO 13 – DIRITTO DI VOTO <i>ON-LINE</i> DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA PERSONE FISICHE	10
ARTICOLO 14 – DIRITTO DI VOTO <i>ON-LINE</i> DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA PERSONE GIURIDICHE E DEI MEDIATORI CREDITIZI	10
ARTICOLO 15 - LISTA DEGLI ELETTORI ATTIVI.....	10
ARTICOLO 16 - VOTAZIONE <i>ON-LINE</i>	11
ARTICOLO 17 - VALIDITÀ DELLE ELEZIONI <i>ON-LINE</i>	12
ARTICOLO 18 - SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.....	12
ARTICOLO 19 - VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI <i>ON-LINE</i>	13
TITOLO 5 – DIRITTO DI VOTO DEI PARTECIPANTI	13
ARTICOLO 20 – SECONDA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI RISTRETTI.....	13



ARTICOLO 21 - DIRITTO DI VOTO DEI PARTECIPANTI A.....	14
ARTICOLO 22 - DIRITTO DI VOTO DEI PARTECIPANTI B.....	14
ARTICOLO 23 - VOTAZIONE.....	15
ARTICOLO 24 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.....	15
ARTICOLO 25 - VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI.....	15
ARTICOLO 26 - SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI.....	15



Titolo 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'elezione del Presidente, dei componenti del Comitato di Gestione, del Presidente del Collegio sindacale e dei componenti del Collegio sindacale dell'OAM.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) "OAM", l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
 - b) "Statuto", lo Statuto della Fondazione OAM, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con parere favorevole di Banca d'Italia, in data 9 dicembre 2019;
 - c) "Presidente", il Presidente del Comitato di Gestione nonché anche Presidente dell'OAM;
 - d) "Comitato di Gestione", l'organo di gestione dell'OAM, composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da 3 a 5 membri, tra i quali è eletto il Presidente;
 - e) "Collegio sindacale", l'organo di vigilanza dell'OAM, composto da 3 membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da 2 sindaci supplenti.
 - f) "Partecipanti", le associazioni o federazioni che partecipano all'OAM:
 - "Partecipanti A", le associazioni o federazioni rappresentative di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;
 - "Partecipanti B", le associazioni o federazioni rappresentative di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi;
 - g) "Consiglio dei Partecipanti", l'organo collegiale composto dai Partecipanti A e B;
 - h) "Consiglio ristretto dei Partecipanti A", l'organo collegiale composto dai soli Partecipanti A;
 - i) "Consiglio ristretto dei Partecipanti B", l'organo collegiale composto dai soli Partecipanti B.



Titolo 2 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Articolo 3 – Prima Convocazione dei Consigli ristretti

1. Il Presidente, almeno 40 giorni prima della scadenza del mandato del Comitato di Gestione:
 - a) indice le elezioni e provvede a darne comunicazione agli iscritti a mezzo posta elettronica certificata o pubblicazione sul sito internet OAM oppure nelle modalità ritenute più opportune dall'OAM, indicando altresì le modalità di svolgimento della votazione;
 - b) convoca il Consiglio ristretto dei Partecipanti A e il Consiglio ristretto dei Partecipanti B ai fini della presentazione, approvazione e comunicazione all'OAM delle liste dei candidati, la cui seduta deve tenersi in una data non inferiore a 30 giorni antecedenti alla scadenza del mandato del Comitato di Gestione, nel rispetto degli artt. 7 e 12 dello Statuto.

Articolo 4 - Procedura di elezione

1. Il Presidente è eletto dai Partecipanti B, tra i candidati indicati nella “LISTA PRESIDENTE” presentata dai Partecipanti A.
2. I componenti del Comitato di Gestione sono eletti:
 - a) per parte dai Partecipanti A, tra i candidati indicati nella “LISTA COMITATO 2” presentata dai Partecipanti B;
 - b) per parte dai Partecipanti B, tra i candidati indicati nella “LISTA COMITATO 1” presentata dai Partecipanti A.

I Partecipanti A e B designano i componenti del Comitato di Gestione tra i candidati inseriti nelle liste di cui ai precedenti commi a) e b), il cui numero, pari ad almeno 8 candidati al momento della presentazione delle liste, è ridotto a 6 a seguito della votazione da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi iscritti all'OAM.

3. Il Presidente del Collegio sindacale è eletto dagli agenti in attività finanziaria e dai mediatori creditizi iscritti all'OAM, tra i candidati indicati nella “LISTA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE” presentata dai Partecipanti B.

4. I componenti del Collegio sindacale sono eletti dai Partecipanti B, tra i candidati indicati nella “LISTA COLLEGIO SINDACALE” presentata dai Partecipanti A.
5. Il diritto di voto degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi iscritti all’OAM è esercitato in modalità telematica *on-line*.

Articolo 5 - Commissione elettorale per la votazione *on-line*

1. La Commissione elettorale è composta dal Direttore Generale dell’OAM e da un rappresentante dei Partecipanti A e un rappresentante dei Partecipanti B.
2. La Commissione elettorale:
 - a) verifica la validità delle liste presentate, valutando il rispetto delle modalità e della tempistica;
 - b) fissa la data di avvio della votazione da parte degli iscritti OAM nei limiti e nel rispetto dell’art. 7, comma 6, e 12, comma 1-*bis*, dello Statuto;
 - c) attesta il regolare svolgimento della procedura di voto, anche quella telematica;
 - d) sovrintende alla procedura di voto e provvede a quanto necessario al regolare andamento della procedura stessa;
 - e) verifica i risultati delle votazioni e degli scrutini;
 - f) proclama i risultati elettorali;
 - g) redige il verbale delle operazioni di voto.

Articolo 6 – Ufficio elettorale

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione elettorale si avvale del supporto dell’Ufficio elettorale, individuato nell’Ufficio Elenchi dell’OAM, con funzioni meramente esecutive e competenze tecniche. L’Ufficio elettorale espleta le proprie funzioni a decorrere dalla data di indizione delle elezioni e fino all’ultimazione delle operazioni necessarie all’elezione.
2. L’Ufficio elettorale:
 - a) cura la verifica dei requisiti per l’elettorato attivo e la redazione e pubblicazione degli elenchi degli elettori;
 - b) cura la redazione e pubblicazione delle liste;
 - c) comunica agli iscritti l’indizione della sessione elettorale a mezzo posta elettronica certificata o tramite pubblicazione sul sito internet OAM oppure nelle modalità ritenute più opportune dall’OAM, e le istruzioni sulle modalità di votazione;
 - d) cura la conservazione della documentazione relativa alla procedura elettorale.

Titolo 3 – LISTE DEI CANDIDATI

Articolo 7 – Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente, di componente del Comitato di Gestione, di Presidente del Collegio sindacale e di componente del Collegio sindacale, tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati dagli artt. 7 e 8 dello Statuto e per i quali non sussistano cause di incompatibilità ai sensi dei medesimi articoli.
2. La valutazione dei requisiti dei candidati eletti, previsti dagli artt. 7 e 8 dello Statuto, viene effettuata dal Comitato di Gestione eletto.

Articolo 8 – Presentazione delle liste

1. Il Presidente, i componenti del Comitato di Gestione, il Presidente del Collegio sindacale e i componenti del Collegio sindacale dell'OAM sono eletti sulla base di liste di candidati presentate dai Partecipanti A e B.
2. I candidati vengono presentati dai Partecipanti il giorno della convocazione dei rispettivi Consigli ristretti.
3. I Partecipanti A, intervenuti nel Consiglio ristretto, convocati ai sensi all'art. 3, comma 1, lett. b), redigono e presentano la "LISTA PRESIDENTE", la "LISTA COMITATO 1" e la "LISTA COLLEGIO SINDACALE".
4. I Partecipanti B, intervenuti nel Consiglio ristretto, convocati ai sensi all'art. 3, comma 1, lett. b), redigono e presentano la "LISTA COMITATO 2" e la "LISTA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE".
5. Ciascun candidato alla carica di Presidente potrà anche candidarsi alla carica di componente del Comitato di Gestione ed essere, pertanto, inserito nella "LISTA PRESIDENTE", nella "LISTA COMITATO 1" e nella "LISTA COMITATO 2".
Ciascun candidato alla carica di componente del Comitato di Gestione potrà essere inserito sia nella "LISTA COMITATO 1" che nella "LISTA COMITATO 2".

Articolo 9 – Approvazione delle liste

1. Le liste presentate vengono approvate dagli stessi Consigli ristretti dei Partecipanti il giorno della convocazione.
2. Nel corso del Consiglio ristretto dei Partecipanti A, vengono approvate a maggioranza dei voti dei Partecipanti A intervenuti:
 - a) la “LISTA PRESIDENTE”, composta da 3 candidati;
 - b) la “LISTA COMITATO 1”, composta da almeno 8 candidati;
 - c) la “LISTA COLLEGIO SINDACALE”, composta da 5 candidati.
3. Nel corso del Consiglio ristretto dei Partecipanti B, vengono approvate a maggioranza dei voti dei Partecipanti B intervenuti:
 - a) la “LISTA COMITATO 2”, composta da almeno 8 candidati;
 - b) la “LISTA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE”, composta da 3 candidati.

Articolo 10 – Comunicazione delle liste

1. I Partecipanti A e B, per il tramite dei propri rappresentanti di cui all’art. 5, comma 1, comunicano all’OAM le liste approvate dei candidati, sottoscritte dalla maggioranza dei Partecipanti intervenuti, il medesimo giorno dell’approvazione.
2. Le liste devono essere comunicate complete di dati e documentazione idonea ad attestare i requisiti necessari per la presentazione e per la composizione delle liste stesse, come indicato al successivo comma.
3. Per ogni candidato inserito nelle liste, i Partecipanti comunicano all’OAM:
 - a) dati anagrafici del candidato (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita)
 - b) *curriculum vitae* del candidato;
 - c) autocertificazione del candidato comprovante i requisiti previsti dallo Statuto;
 - d) consenso al trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione agli iscritti ai sensi della normativa vigente, nonché autorizzazione alla pubblicazione del *curriculum vitae*.

In caso di errata o mancata indicazione dei dati o carenza della documentazione e/o dell’autorizzazione richieste di cui al presente comma, il candidato non sarà inserito nelle liste elettorali e conseguentemente escluso dalla partecipazione alle successive fasi di elezione.

Articolo 11 – Pubblicazione delle liste

1. La Commissione Elettorale fissa la data di avvio della votazione da parte degli iscritti negli Elenchi di Agenti e Mediatori, nei limiti e nel rispetto dell'art. 7, comma 6, e 12, comma 1-*bis*, dello Statuto, entro sette giorni dalla data di approvazione dell'ultima lista, dandone avviso sul sito internet dell'OAM ovvero nelle modalità ritenute più opportune.
2. Le liste dei candidati, comunicate dai Partecipanti, vengono pubblicate sul sito internet dell'OAM e restano disponibili per la consultazione per tutta la durata delle votazioni.
3. La lista viene pubblicata mantenendo il medesimo ordine dei candidati comunicato dal rappresentante dei Partecipanti di cui all'art. 10, comma 1.
4. Il *curriculum vitae* di ciascun candidato viene pubblicato sul sito internet dell'OAM.

Titolo 4 – VOTAZIONE ON-LINE DA PARTE DEGLI ISCRITTI OAM

Articolo 12 – Elettorato attivo

1. L'esercizio del diritto di voto compete ai soggetti, di cui al successivo comma 4, che risultino iscritti negli Elenchi tenuti dall'OAM al quinto giorno successivo alla data di indizione delle elezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a). Rientrano in questa definizione anche i soggetti iscritti con lo stato "non operativo" e "sospeso".
2. Non avranno diritto di voto i soggetti la cui istanza di iscrizione non sia stata accolta entro la data di cui al comma precedente, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
3. Qualora un iscritto venga cancellato dagli Elenchi OAM dopo la data indicata al comma 1 gli verrà precluso il diritto di voto.
4. L'esercizio del diritto di voto compete:
 - a) all'agente in attività finanziaria persona fisica;
 - b) al legale rappresentante di agente in attività finanziaria persona giuridica comunicato all'OAM;
 - c) al legale rappresentante di mediatore creditizio comunicato all'OAM.

Articolo 13 – Diritto di voto *on-line* degli agenti in attività finanziaria persone fisiche

1. Ciascun elettore, agente persona fisica, può esercitare il diritto di voto in ciascuna lista “LISTA COMITATO 1”, “LISTA COMITATO 2” e “LISTA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE”, ed esprimere una preferenza per un candidato.

Articolo 14 – Diritto di voto *on-line* degli agenti in attività finanziaria persone giuridiche e dei mediatori creditizi

1. Ciascun elettore, persona giuridica, può esercitare il diritto di voto in ciascuna lista “LISTA COMITATO 1”, “LISTA COMITATO 2” e “LISTA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE”, ed esprimere una preferenza per un candidato.
2. Ciascun elettore, persona giuridica, ha a disposizione cinque voti per lista, a cui si aggiungono ulteriori cinque voti per ogni cento dipendenti o collaboratori comunicati all’OAM di cui si avvale. I voti a disposizione dell’elettore persona giuridica (a seguire definiti anche “Voti Societari”) vengono assegnati per la totalità ad un unico candidato scelto per ciascuna lista.
3. Ai fini del calcolo dei dipendenti o collaboratori che concorrono a determinare il numero dei voti a disposizione delle società, si considerano i dipendenti o collaboratori comunicati all’OAM, tramite l’apposito servizio di variazione, entro il quinto giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), “accolti” e “accolti con riserva”.
4. Qualora una società, successivamente alla data indicata al precedente comma, presenti una variazione di cessazione del rapporto di collaborazione con uno o più dipendenti o collaboratori, questa concorrerà a rideterminare il computo dei voti a disposizione della società.
5. L’esercizio di voto compete al legale rappresentante della società.

Articolo 15 - Lista degli elettori attivi

1. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, l’Ufficio elettorale redige la lista degli elettori attivi conformemente a quanto previsto dall’art. 12, comma 1, nonché determina i “Voti Societari” di cui all’art. 14, comma 2, spettanti a ciascun elettore persona giuridica, sottoponendo infine entrambe le estrazioni all’approvazione della Commissione elettorale. Entro il medesimo termine, l’Ufficio elettorale provvede a comunicare a ciascun elettore, nella rispettiva area privata del

portale OAM, il diritto di voto e, agli elettori persone giuridiche, anche i “Voti Societari”.

2. È facoltà degli iscritti proporre reclamo avverso gli esiti delle comunicazioni in area privata di cui al comma precedente entro i successivi 3 giorni. Il reclamo deve essere inoltrato all'Ufficio Elenchi dell'OAM, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, accompagnato da documento identificativo dell'istante e deve essere adeguatamente motivato. I termini e le formalità sopra indicate sono perentori, pena l'inammissibilità del reclamo.
3. L'Ufficio Elenchi provvede all'istruttoria del reclamo.
4. L'ufficio Elenchi, previa condivisione con l'Ufficio Affari Legali, propone l'esito dei reclami al Direttore Generale il quale decide in via definitiva entro il giorno antecedente all'apertura delle votazioni *on-line*; l'esito del reclamo è comunicato a ciascun interessato all'indirizzo PEC comunicato all'OAM.
5. A conclusione dei reclami, l'Ufficio elettorale aggiorna la lista degli elettori attivi il giorno antecedente all'apertura delle votazioni *on-line*.
6. La lista degli elettori attivi aggiornata ai sensi del comma 5 non è reclamabile.

Articolo 16 - *Votazione on-line*

1. Le operazioni di apertura, di chiusura e di scrutinio delle votazioni devono essere eseguite in presenza di un notaio.
2. Il periodo di svolgimento della votazione è di dieci giorni.
3. Le votazioni possono avvenire dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per ciascuno dei giorni di votazione.
4. Gli elettori esprimono il proprio voto con la modalità telematica *on-line* indicata dall'OAM attraverso credenziali personali ed altre misure idonee ad assicurare la personalità e segretezza del voto e la regolarità e celerità delle procedure elettorali.
5. L'accesso alla piattaforma elettorale, propedeutico alla fase esecutiva di voto, è disponibile solo agli iscritti aventi diritto di voto di cui all'art. 15, comma 1 e seguenti.
6. Gli elettori possono accedere alla piattaforma elettorale attraverso un *link* disponibile nell'area privata del portale dell'OAM. Al primo accesso, tramite un sistema di autenticazione a due fattori, la piattaforma richiede all'elettore il consenso al trattamento dei dati e, successivamente, mostra un riepilogo dei dati identificativi

dell'utente che ha effettuato l'accesso. La conferma dei dati sarà considerata come autocertificazione di identità.

7. L'elettore esercita il diritto di voto effettuando un unico accesso alla piattaforma elettorale, ed esprime una preferenza per ognuna delle liste a disposizione:
 - "LISTA COMITATO 1",
 - "LISTA COMITATO 2",
 - "LISTA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE".
8. Il processo di votazione si conclude esclusivamente nel caso in cui l'operazione di votazione sia andata a buon fine. Qualora, per qualsiasi motivo, l'operazione non venga portata a termine, l'elettore potrà ripetere l'intero processo di votazione.
9. Terminata la procedura di votazione, un'attestazione di voto viene inviata all'elettore tramite posta elettronica certificata.
10. Una volta espresso il voto, benché ancora nel termine dei 10 giorni, questo non potrà essere modificato o revocato.
11. L'elettore ha la facoltà di esprimere con l'accesso alla piattaforma elettorale dichiarazione di "Non Voto" per ogni singola lista.
12. Non è ammesso il voto per delega.
13. I voti espressi sono registrati con modalità criptata e sono archiviati disgiuntamente dalla lista degli elettori.

Articolo 17 - Validità delle elezioni *on-line*

1. Le elezioni si considerano validamente concluse qualora abbia partecipato alla votazione *on-line* almeno un elettore.

Articolo 18 - Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

1. La Commissione elettorale dichiara chiusa la votazione *on-line* e procede alle operazioni di scrutinio.
2. All'esito dello scrutinio dei voti per le finalità di cui all'art. 7, comma 6, dello Statuto, la Commissione elettorale redige la graduatoria tra i candidati presenti nella "LISTA COMITATO 1" e nella "LISTA COMITATO 2".
3. All'esito dello scrutinio dei voti per l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale, la Commissione elettorale redige la graduatoria finale tra i candidati presenti nella "LISTA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE".

4. La Commissione elettorale trasmette al Presidente gli esiti degli scrutini delle elezioni *on-line*.
5. Il Presidente, entro i successivi 3 giorni, comunica l'esito della consultazione ai Partecipanti, fornendo la graduatoria con i voti espressi per la "LISTA COMITATO 1" e per la "LISTA COMITATO 2" e individuando i 6 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella rispettiva lista, nonché fornendo la graduatoria finale per l'elezione del Presidente del Collegio sindacale.

Il Presidente dispone, infine, la tempestiva pubblicazione sul portale dell'OAM delle graduatorie sopra evidenziate.

Articolo 19 - Verbale delle operazioni elettorali *on-line*

1. La Commissione elettorale redige il verbale delle operazioni elettorali *on-line* dando atto degli adempimenti previsti dal presente Regolamento, e delle operazioni di voto e di scrutinio.
2. Il verbale delle operazioni di scrutinio riporta:
 - a) il numero degli aventi diritto al voto e, per le società, il numero complessivo dei "Voti Societari";
 - b) il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto e, per le società, il numero complessivo dei "Voti Societari" espressi;
 - c) la graduatoria con i voti espressi per la "LISTA COMITATO 1" e per la "LISTA COMITATO 2" ed individua i 6 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella rispettiva lista;
 - d) la graduatoria finale per l'elezione del Presidente del Collegio sindacale.
3. Il verbale è sottoscritto dai componenti della Commissione elettorale e dal notaio che hanno partecipato alle operazioni di scrutinio.

Titolo 5 – DIRITTO DI VOTO DEI PARTECIPANTI

Articolo 20 – Seconda convocazione dei Consigli ristretti

1. Il Presidente, entro i medesimi termini di cui all'art. 18, comma 5, dispone la convocazione dei Consigli ristretti dei Partecipanti A e B, in sessioni separate da tenersi entro i successivi 10 giorni, per eleggere il Presidente, i componenti del



Comitato di Gestione e i componenti del Collegio sindacale con le modalità di cui al successivo art. 21 e seguenti.

Articolo 21 - Diritto di voto dei Partecipanti A

1. Nel corso della seconda seduta del Consiglio ristretto, ciascun Partecipante A può esercitare il diritto di voto per eleggere i componenti del Comitato di Gestione tra i candidati della “LISTA COMITATO 2”.
2. Ciascun Partecipante A può esprimere fino a due preferenze tra i 6 candidati della “LISTA COMITATO 2” ottenuta all’esito della votazione *on-line*.
3. I Partecipanti A eleggono non più di due componenti del Comitato di Gestione, designandoli a maggioranza dei voti degli intervenuti nel Consiglio ristretto.

Articolo 22 - Diritto di voto dei Partecipanti B

1. Nel corso della seconda seduta del Consiglio ristretto, ciascun Partecipante B può esercitare il diritto di voto per eleggere il Presidente tra i candidati della “LISTA PRESIDENTE”, i componenti del Comitato di Gestione tra i candidati della “LISTA COMITATO 1” e i componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale tra i candidati della “LISTA COLLEGIO SINDACALE”.
2. Ciascun Partecipante B può esprimere una preferenza tra i 3 candidati inseriti nella “LISTA PRESIDENTE”.
I Partecipanti B eleggono il Presidente designandolo a maggioranza dei voti degli intervenuti nel Consiglio ristretto.
3. Ciascun Partecipante B può esprimere fino a due preferenze tra i 6 candidati della “LISTA COMITATO 1” ottenuta all’esito della votazione *on-line*.
I Partecipanti B eleggono non più di due componenti del Comitato di gestione, designandoli a maggioranza dei voti degli intervenuti nel Consiglio ristretto.
4. Ciascun Partecipante B può esprimere fino a due preferenze tra i 5 candidati della “LISTA COLLEGIO SINDACALE”.
I Partecipanti B eleggono i due componenti effettivi e i due componenti supplenti del Collegio sindacale, secondo la graduatoria dei voti espressi, designandoli a maggioranza dei voti degli intervenuti nel Consiglio ristretto.

Articolo 23 - Votazione

1. I Partecipanti esercitano il diritto di voto, con le modalità di cui agli artt. 21 e 22, nel corso della seconda seduta del Consiglio ristretto alla presenza del Presidente, il quale nomina un Segretario che redige verbale.
2. La votazione viene esercitata per chiamata nominale.

Articolo 24 - Proclamazione dei risultati

1. Il Presidente uscente, verificata la graduatoria stilata dal Segretario, procede alla proclamazione del nuovo Presidente, dei nuovi componenti del Comitato di gestione, del nuovo Presidente del Collegio sindacale e dei nuovi componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, tramite comunicazione scritta a tutti i Partecipanti A e B, ai diretti interessati eletti e, a seguire, mediante pubblicazione sul sito dell'OAM.
2. Qualora il medesimo candidato venga eletto in entrambe le liste, "LISTA COMITATO 1" e "LISTA COMITATO 2", il Comitato di Gestione avrà un componente in meno. Dovrà comunque essere garantito il rispetto del numero minimo di componenti previsto dell'art. 19 del D.Lgs. 141/2010.

Articolo 25 - Verbale delle operazioni elettorali

1. Il Segretario nominato dal Presidente di cui all'art. 23, comma 1, redige il verbale delle operazioni elettorali dando atto degli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
2. Il verbale riporta:
 - a) l'elenco dei Partecipanti aventi diritto al voto;
 - b) l'elenco dei Partecipanti che hanno esercitato il diritto di voto;
 - c) il risultato della votazione;
 - d) i candidati eletti per ciascuna lista.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente uscente e dal Segretario.

Articolo 26 - Sostituzione degli eletti

1. Il Presidente, i componenti del Comitato di Gestione, il Presidente del Collegio sindacale e i componenti del Collegio sindacale eletti che non accettino o non



possano ricoprire la carica, sono sostituiti entro i successivi 30 giorni, dal primo candidato non eletto appartenente alla medesima lista elettorale.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 24, comma 1, i candidati eletti devono far pervenire all'OAM una dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Roma, 26 marzo 2021

OAM – IL PRESIDENTE *ad interim*
Michele Faldella